

Avv. Emiliano Nitti*

Dott. Davide Mantegazza

Dott. Raffaele Pepe

Avv. Marco Martellosio

Avv. Giulia Perizzi

Dott. Giacomo Escobar

Dott.ssa Stefania Azzolino

Dott. Marco Romeo

Dott.ssa Clelia Andreone

Dott.ssa Chiara Rinaldi

Avv. Alessandra Mauri

Avv. Giorgio Emanuele Mauri

Avv. Mattea Carretta

Avv. Stefano Poggi

Avv. Christian Marino

Dott. Luca Iannelli

Dott. Luciano Mirabello

Dott.ssa Sonia Boaretto

Dott.ssa Silvia Restori

Dott.ssa Maria Cecilia Castellazzi

Of Counsel

Avv. Giacomo Cardani Avv. Riccardo Gioia Avv. Davide Steccanella Adv. Marina Sant'Anna

*Orrick, Herrington & Sutcliff (Europe) LLP special counsel

NEWSLETTER 17/2022 DEL 26 APRILE 2022:

- DOVERI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO;
- LA CASSAZIONE SULL'IMPOSSIBILITA' DI CONFIGURARE COME CESSIONE IL CONFERIMENTO DI QUOTE;
- CONTRATTO PRELIMINARE DI CESSIONE DI QUOTE SOCIALI: LE CLAUSOLE NON RIPROPOSTE NEL CONTRATTO DEFINITIVO SI INTENDONO RINUNCIATE.



Newsletter del 26 aprile 2022

DIRITTO SOCIETARIO

DOVERI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Come noto, gli enti creditizi, specie quelli di maggiori dimensioni, non limitano la propria attività a quella caratteristica bancaria, operando spesso anche nel settore della prestazione di servizi di investimento. In merito ai doveri degli amministratori non esecutivi (ossia privi di deleghe) in relazione alla prestazione di servizi di investimento da parte dell'ente amministrato, nonché al correlato regime di responsabilità, la Corte di Cassazione ha evidenziato che "è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente".

Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2022, n. 4923

LA CASSAZIONE SULL'IMPOSSIBILITA' DI CONFIGURARE COME CESSIONE IL CONFERIMENTO DI QUOTE

Il conferimento con vendita di quote non cela una cessione d'azienda; pertanto, è illegittima la riqualificazione operata dall'Agenzia delle entrate ai fini della contestazione dell'imposta di registro. In questi termini si esprime la Corte di Cassazione con ordinanza 8 aprile 2022 n. 11435, che interviene sull'annosa questione per la quale è stato definitivamente sancito che l'art. 20 del Testo Unico sull'Imposta di Registro (TUIR) non contiene alcun riferimento all'abuso del diritto, essendo una norma che detta criteri meramente interpretativi degli atti.

Si tratta di un tema in continua evoluzione che ha reso necessarie ben due norme di interpretazione autentica, oltre che un rinvio alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia.

MN MN TAX & LEGAL

Il legislatore, con le norme interpretative, ha precisato che l'Amministrazione finanziaria deve applicare l'imposta di registro soltanto sul contratto singolarmente considerato, non potendo fare

riferimento a elementi extra-testuali riferiti a un'articolata operazione societaria,

complessivamente esaminata.

Nella specie, la Cassazione ha escluso che il conferimento di un'azienda in una nuova società e la

contestuale cessione integrale della partecipazione possa essere riqualificata, ai fini dell'imposta di registro,

come cessione diretta di azienda. La Suprema Corte ha infatti ribadito che le operazioni strutturate

mediante conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società non possono

essere riqualificate in una cessione di azienda e non configurano di per sé il conseguimento di un

vantaggio indebito, realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi

dell'ordinamento tributario.

Cass. civ., Sez. V civile, 8 aprile 2022, n. 11435

CONTRATTO PRELIMINARE DI CESSIONE DI QUOTE SOCIALI: LE CLAUSOLE

NON RIPROPOSTE NEL CONTRATTO DEFINITIVO SI INTENDONO RINUNCIATE

In tema di rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, l'orientamento consolidato della

giurisprudenza prevede che le pattuizioni presenti nel preliminare debbano intendersi rinunciate qualora

non riproposte nel definitivo.

In forza di tale principio, la clausola contenuta in un contratto preliminare di cessione di quote sociali,

non riproposta nel contratto definitivo, deve considerarsi superata dalla diversa volontà espressa dalle

stesse parti nell'accordo definitivo e, pertanto, del tutto priva di efficacia ad eccezione del caso in cui

venga fornita la prova di un accordo intervenuto tra le parti, volto a preservare gli obblighi contenuti nel

preliminare e a garantirne la sopravvivenza dopo la conclusione del definitivo, in mancanza della quale

l'assetto dei reciproci rapporti non può che essere quello risultante dal negozio concluso.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL